

Circolare n°: 10/2021

Oggetto: Decreto Sostegni: le nuove misure a sostegno delle imprese

Sommario: È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 (in vigore dal 23 marzo), il Decreto-legge n. 41/2021, altresì detto Decreto Sostegni.

Il provvedimento stanziava nuove risorse per il sostegno delle imprese, delle famiglie, e dei lavoratori.

Contenuto: _____

È stato approvato venerdì 19 marzo il primo provvedimento di natura economica del nuovo esecutivo, per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica del Covid-19. Il decreto stanziava complessivamente oltre 32 miliardi di euro, di cui 11 milioni destinati a forme di sostegno diretto (fondo perduto) delle imprese.

Di seguito sintetizziamo le principali novità per imprese e lavoratori autonomi:

- Nuovo contributo a fondo perduto;
- Proroga periodo sospensione attività agente della riscossione;
- Proroga termini precompilata iva;
- Annullamento carichi e proroga Rottamazione ter e saldo e stralcio;
- Definizione avvisi bonari non spediti;

Scopo della presente circolare è quello di delineare brevemente il quadro delle misure di sostegno diretto e indiretto a favore di imprese e lavoratori autonomi, rinviando a successivi approfondimenti l'esame delle misure a sostegno dei lavoratori e delle famiglie.

Precisiamo altresì che in sede conversione in legge potrebbero essere apportate modifiche al testo approvato dal Governo.

Indice: _____

P.1 ————— SOSTEGNO ALLE IMPRESE

SOSTEGNO ALLE IMPRESE: _____

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SOGGETTI IVA CON RICAVI/COMPENSI FINO A 10 MLN DI EURO

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nonché agricola**, titolari di partita iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2020.

Sono altresì inclusi quali possibili beneficiari del contributo, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.

Al fine di determinare correttamente il differenziale, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 come segue:

1. 60% per i **soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro** nel secondo periodo d'imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
2. 50% per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e inferiori a 400.000 euro** nel secondo periodo d'imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

3. 40% per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1 milione di euro** nel secondo periodo d'imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
4. 30% per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e inferiore a 5 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
5. 20% per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e inferiore a 10 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

È comunque previsto un contributo minimo di **1.000 euro** per le persone fisiche e di **2.000 euro** per i soggetti diversi. Il contributo, a scelta del contribuente, può essere riconosciuto nella sua totalità in forma di credito d'imposta.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Non possono accedere al contributo:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto;
- gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

Viene demandato a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di effettuazione dell'istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.

Qualora a seguito del controllo dovesse emergere che il contributo, risulti in tutto o in parte non dovuto, verrà applicato l'art. 316-ter del Codice penale, vale a dire indebita

percezione e truffa ai danni dello Stato. L'importo erogato sarà totalmente recuperato, maggiorato di sanzioni dal 100 al 200% oltre interessi. Nel caso di false dichiarazioni nella certificazione di regolarità antimafia è prevista la reclusione da 2 a 6 anni.

PROROGA TERMINE SOSPENSIONE ATTIVITA'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Viene prorogata **dal 28 febbraio al 30 aprile 2021** la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.

I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il mese successivo al termine della sospensione, ossia entro il 31 maggio 2021.

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Con riferimento alle rate della **rottamazione ter e saldo e stralcio** scadenti nel 2020 e 2021, è disposto il differimento come segue:

- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

A tali versamenti si applicano le disposizioni dettate per la "rottamazione-ter" dall'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018 e richiamate, in materia di "saldo e stralcio", dal comma 198 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, ai sensi delle quali l'effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

ANNULLAMENTO CARICHI AGENTE RISCOSSIONE

E' previsto che siano automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto legge (23 marzo), **fino a 5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati **agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, se relativi:

- alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Tale disposizione, riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo¹.

Viene demandato ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto, la definizione delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti.

Dal 23 marzo 2021 e fino alla data stabilita dal suddetto decreto del MEF sono sospesi:

- la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- i relativi termini di prescrizione.

DEFINIZIONE AVVISI BONARI

Al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Possono accedere alla riduzione coloro che hanno subito un calo del volume d'affari (o dei ricavi/compensi in assenza della dichiarazione IVA) nel 2020 rispetto al 2019.

L'Agenzia delle entrate individua, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

¹ Sono esclusi dall'annullamento i debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del DL n. 119/2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

REGIME AIUTI DI STATO-TEMPORARY FRAMEWORK

In linea con l'ultimo emendamento della Commissione Europea al Temporary Framework, sono state prorogate le misure di aiuto fino al 31.12.2021 e innalzate le soglie di concessione degli aiuti:

- nel caso di aiuti di importo limitato (Sez 3.1 Temporary Framework) si prevede una soglia di 1,8 milioni di euro per le imprese (in precedenza 800.000 euro), 225.000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 euro) e 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 euro).
- nel caso di aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate è stata, aumentata la soglia fino a 10 milioni di euro.

Le modifiche normative al regime quadro consentono alle Regioni, PA, Enti Locali e Camere di Commercio di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti ovvero di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021.

PROROGA TERMINI PRECOMPILATA IVA

Il provvedimento proroga i termini per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei registri IVA e della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021, mentre si dovrà attendere il 1° gennaio 2022 per la dichiarazione annuale IVA precompilata.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner

Dr. Fabio Pavan